



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI,
FORESTALI E ITTICHE

Servizio valorizzazione qualità delle
produzioni

qualita@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 111
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015, articolo 9. Rilascio autorizzazioni per gli impianti viticoli per l'anno 2020.

Il Direttore del Servizio

VISTI:

- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- il regolamento (CE) n. 274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, (Regolamento di Esecuzione della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione);
- il regolamento (UE) n. 2020/601 di esecuzione della Commissione, del 30 aprile 2020, recante misure di emergenza in deroga agli articoli 62 e 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la validità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli e l'estirpazione in caso di reimpianto anticipato;

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino);

RICHIAMATA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali));

RICHIAMATO l'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23 (Regolamento di disciplina delle modalità tecnico - procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20);

RICHIAMATI:

- il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015, n. 12272 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli);
- il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 30 gennaio 2017, n. 527 (Integrazione e modifica del decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli);

- il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 febbraio 2018 (Modifica del decreto n. 12272 del 15 dicembre 2015, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli);

- il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 31 marzo 2020 (Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), e in particolare l'articolo 1, comma 6;

ATTESO che:

- le autorizzazioni per nuovi impianti viticoli sono rilasciate dalle Regioni sulla base dell'elenco trasmesso dal Ministero;

- le Regioni pubblicano l'atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino ufficiale della Regione che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie;

- ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015, n. 12272, se l'autorizzazione è rilasciata per una superficie inferiore al 50 per cento della superficie richiesta, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro 30 giorni dalla data della comunicazione senza incorrere in sanzioni previste dalla normativa vigente e che l'intenzione di rinunciare è comunicata, entro il termine suddetto, direttamente ad AGEA tramite le applicazioni messe a disposizione sul SIAN;

VISTA la nota PEC del 27 agosto 2020, protocollata al n. 56628, con cui il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali ha trasmesso l'elenco delle domande di autorizzazione 2020 per nuovi impianti viticoli relativi alla Regione Friuli Venezia Giulia, che riporta per ciascuna azienda agricola richiedente la superficie concessa, per un totale di n. 1635 aziende beneficiarie e per una superficie complessiva di 2.852.918 m²;

ATTESO che nella attribuzione delle superfici ai richiedenti la Regione Friuli Venezia Giulia ha ritenuto di applicare i criteri di priorità di cui all'articolo 7 bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015, n. 12272;

RITENUTO necessario provvedere in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015, n. 12272, al rilascio delle autorizzazioni all'impianto dei vigneti per l'anno 2020, in conformità all'articolo 7, comma 2, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274;

RITENUTO, per motivi di celerità ed economicità del procedimento di adottare un atto plurimo autorizzatorio, contenente per ciascuna azienda richiedente la relativa superficie autorizzata in conformità a quanto riportato nell'elenco trasmesso dal competente Ministero in data 27 agosto 2020;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) la pubblica amministrazione, nel caso sia necessario provvedere alla comunicazione di provvedimenti amministrativi limitativi della sfera giuridica dei destinatari e che per il numero dei suddetti destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, può provvedere mediante altre forme di pubblicità idonee;

CONSIDERATO che si rende necessario, stante la numerosità delle aziende interessate, provvedere con la massima celerità al rilascio delle suddette autorizzazioni e alla pubblicazione sul sito internet e sul Bollettino ufficiale della Regione del presente decreto che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015, n. 12272, il vigneto impiantato a seguito del rilascio dell'autorizzazione per nuovi impianti viticoli è mantenuto per un numero minimo di cinque anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari; l'estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni per nuovi impianti viticoli prima dello scadere dei cinque anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni al reimpianto;

RICHIAMATO il disposto dell'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), e assolto il pagamento della relativa imposta con identificativo n. 01140329283709 del 25 novembre 2015;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;

VISTE la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2018, n. 574 di istituzione del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni, e n. 1199 del 30 luglio 2020, che ha disposto l'incarico di Direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni al dirigente del ruolo unico regionale arch. Andrea Giorgiutti, a decorrere dal 2 agosto 2020 e per la durata di tre anni;

Decreta

- 1.** Sono rilasciate alle aziende indicate nella colonna C) dell'elenco trasmesso con nota PEC del 27 agosto 2020, protocollata al n. 56628, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, e riportato nell'allegato 1) al presente decreto, le autorizzazioni all'impianto di nuovi vigneti per la superficie riportata per ciascuna azienda nella colonna F) del medesimo allegato.
- 2.** Le autorizzazioni hanno validità di tre anni dalla data del rilascio e non sono trasferibili ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.
- 3.** Le aziende di cui al punto 1, se l'autorizzazione è rilasciata per una superficie inferiore al cinquanta per cento della superficie richiesta, possono rifiutare tale autorizzazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione senza incorrere in sanzioni previste dalla normativa vigente; entro il medesimo termine le aziende comunicano l'intenzione di rinunciare direttamente ad AGEA tramite le applicazioni messe a disposizione sul SIAN e al Servizio valorizzazione qualità delle produzioni mediante posta elettronica certificata all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it.
- 4.** In caso di mancato utilizzo dell'autorizzazione all'impianto entro il periodo di validità trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie vigenti.
- 5.** Per l'impianto dei vigneti sono utilizzate le varietà di viti idonee alla coltivazione o in osservazione elencate nel decreto del Presidente della Regione n. 321 del 9 settembre 2003 e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla classificazione delle varietà di viti.
- 6.** Ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015, n. 12272, le aziende di cui al punto 1, sono tenute a mantenere il vigneto impiantato a seguito del rilascio dell'autorizzazione per nuovi impianti viticoli per un numero minimo di cinque anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari; l'estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni per nuovi impianti viticoli prima dello scadere dei cinque anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni al reimpianto.
- 7.** Le aziende di cui al punto 1 che hanno beneficiato del criterio di priorità di cui all'articolo 7 bis, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015, n. 12272, relativo alle superfici con scarsa profondità radicale, inferiore a 30 cm, sono tenuti a realizzare l'impianto del vigneto sulle parcelle agricole identificate nella richiesta di assegnazione, come riportato nell'allegato 2) al presente decreto.
- 8.** Il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli non esime dall'obbligo per le aziende di cui al punto 1 di adempiere alle prescrizioni previste dalla normativa vigente per l'esecuzione degli impianti, compresi quelli di natura urbanistica ed idrogeologica.
- 9.** Il Servizio aggiorna il Sistema informatico relativamente ai dati delle autorizzazioni rilasciate; le superfici impiantate sono iscritte nello schedario viticolo ai sensi della normativa vigente.
- 10.** Il presente decreto è pubblicato sul sito internet e sul Bollettino ufficiale della Regione ed è comunicato ai Centri di assistenza agricola convenzionati con la Regione per lo svolgimento delle funzioni delegate nel settore vitivinicolo, affinché provvedano alla massima diffusione dello stesso presso le aziende agricole ubicate sul territorio regionale.
- 11.** Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al TAR competente per territorio o il ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione.

Udine, data del decreto

Il Direttore del Servizio
– arch. Andrea Giorgiutti –

